

Prot.: [come da segnaturo di protocollo]

Roma, [come da segnaturo di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (nel seguito *TUA*) e successive modifiche e integrazioni;

VISTI in particolare, gli articoli del TUA vigenti dal 1° gennaio 2026:

- articolo 52, comma 1, nel quale è previsto che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote previste per le diverse destinazioni d'uso, di cui all'allegato I al TUA, al momento della fornitura ai consumatori finali o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio;
- articolo 53, che identifica i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta tra i quali, al comma 1, i soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, nel seguito *venditori*;
- articolo 54, che reca la definizione dell'officina elettrica;
- articolo 55, commi 1 e 2, nei quali è, tra l'altro, previsto che l'accertamento dell'accisa dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni semestrali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito di imposta;
- articolo 55, comma 14, nel quale è previsto che, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano, tra l'altro, definiti il modello di dichiarazione semestrale, gli elementi specifici da indicare e le relative modalità di presentazione all'Agenzia;

VISTO il Decreto 10 marzo 2026, recante “*Modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica*”, in particolare gli articoli 8 e 9, riguardanti la presentazione della dichiarazione semestrale e il trattamento del relativo conguaglio;

CONSIDERATO che occorre dare attuazione alle citate norme;

RITENUTA l'opportunità di distinguere i modelli di dichiarazione, per una più efficace rappresentazione dei dati, in relazione alla diversa operatività dei soggetti obbligati che esercitano officine elettriche e di quelli che svolgono esclusivamente l'attività di fatturazione ai consumatori finali;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Approvazione del modello delle dichiarazioni e degli elementi specifici per i venditori

1. È approvato l'unito modello della dichiarazione semestrale, contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, relativo a ciascun semestre solare di riferimento, per l'accisa sull'energia elettrica per i venditori (Allegato 1).
2. La dichiarazione contiene l'elencazione analitica, con riferimento agli usi non sottoposti ad imposizione, agli usi esenti e agli usi assoggettati ad accisa, dei quantitativi di energia elettrica fatturati, del numero delle utenze interessate e dei quantitativi espressi in chilowattora, distinti per mese, per ambito territoriale e per ciascuna tipologia di impiego.
3. Per gli usi assoggettati ad accisa, i dati includono anche l'indicazione delle aliquote applicate e delle corrispondenti imposte liquidate, comprensive degli eventuali arrotondamenti, con il calcolo dei totali mensili, dei totali per ambito e del totale nazionale dell'accisa dovuta nel semestre.
4. I venditori indicano, altresì, su base mensile e semestrale, per ciascun ambito territoriale: gli importi dell'imposta dovuta, dell'imposta versata, degli eventuali crediti utilizzati, nonché dei crediti o debiti maturati nel periodo, inclusi gli acconti previsti dalla normativa vigente e le posizioni di credito o debito all'inizio e alla fine del semestre.
5. I venditori elencano, inoltre, i dati di natura riepilogativa relativi ai distributori, ai fornitori, ai soggetti cessionari diversi dai consumatori finali e alla ripartizione territoriale dei consumi domestici.
6. La dichiarazione contiene ulteriori dettagli relativi alle forniture a clienti con usi in luoghi diversi dalle abitazioni, esenti, non sottoposti o promiscui, e alle colonnine di ricarica per autoveicoli, con indicazione dei dati identificativi, delle localizzazioni, dei periodi di fornitura, dei quantitativi erogati e delle imposte liquidate.

ARTICOLO 2

Approvazione del modello delle dichiarazioni e degli elementi specifici per gli esercenti officine

1. È approvato l'unito modello della dichiarazione semestrale, contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, relativo a ciascun semestre solare di riferimento, per l'accisa sull'energia elettrica per i soggetti obbligati esercenti officine elettriche (Allegato 2).
2. La dichiarazione contiene i dati utili alla rilevazione mensile, presso le officine elettriche, dei flussi di energia elettrica prodotta, acquistata e consumata per uso proprio, distinta per tipologia di impiego; limitatamente ai consumi per uso proprio sottoposti ad accisa, sono anche indicate le aliquote applicate e le corrispondenti imposte liquidate con riferimento a ciascuna tipologia di impiego.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

3. Per l'energia elettrica ceduta dall' esercente a consumatori finali, consorziati e consociati, la dichiarazione contiene l'elencazione analitica, con riferimento agli usi non sottoposti ad imposizione, agli usi esenti e agli usi assoggettati ad accisa, dei quantitativi di energia elettrica fatturati, del numero delle utenze interessate e dei quantitativi espressi in chilowattora, distinti per mese, per ambito territoriale e per ciascuna tipologia di impiego. Per gli usi assoggettati ad accisa, i dati includono anche l'indicazione delle aliquote applicate e delle corrispondenti imposte liquidate, comprensive degli eventuali arrotondamenti, con il calcolo dei totali mensili, dei totali per ambito e del totale nazionale dell'accisa dovuta nel semestre.
4. I soggetti obbligati indicano, altresì, su base mensile e semestrale, per ciascun ambito territoriale: gli importi dell'imposta complessivamente dovuta, dell'imposta versata, degli eventuali crediti utilizzati, nonché dei crediti o debiti maturati nel periodo, inclusi gli acconti previsti dalla normativa vigente e le posizioni di credito o debito all'inizio e alla fine del semestre.
5. I medesimi elencano, ove applicabili, i dati di natura riepilogativa relativi ai distributori, ai fornitori e ai soggetti cessionari diversi dai consumatori finali, e alla ripartizione territoriale dei consumi domestici.
6. La dichiarazione contiene ulteriori dettagli relativi alle eventuali forniture a clienti con usi in luoghi diversi dalle abitazioni, esenti, non sottoposti o promiscui, e alle colonnine di ricarica per autoveicoli, con indicazione dei dati identificativi, delle localizzazioni, dei periodi di fornitura, dei quantitativi erogati e delle imposte liquidate.

ARTICOLO 3

Tempi e modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, del TUA trasmettono telematicamente la dichiarazione semestrale relativa ai mesi da gennaio a giugno, entro la fine del mese di settembre, e la dichiarazione relativa ai mesi da luglio a dicembre, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.
2. L'Agenzia rende accessibili sul proprio sito internet i tracciati record necessari per l'invio telematico delle dichiarazioni previste dalla presente determinazione, nonché l'elenco delle destinazioni d'uso da indicare ai fini della liquidazione dell'accisa.
3. L'Agenzia rende disponibile, altresì, un'applicazione *web* fruibile dal Portale Unico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine della compilazione e della sottoscrizione delle dichiarazioni semestrali.

oooooooooooooooo



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse